

REGOLAMENTO PRESTITO SOCIALE

PREMESSA ► Il presente Regolamento è destinato a disciplinare in via generale il funzionamento del prestito sociale della Cooperativa, per la cui attività istituisce una specifica Sezione di attività. L'approvazione di questo Regolamento da parte dell'Assemblea vuole riconoscere l'estrema rilevanza del prestito sociale, che costituisce una forma di importante supporto dei soci all'attività mutualistica della Cooperativa, e intende fissare un quadro di regole approvate dai soci, che indirizzino la gestione del relativo rapporto.

Nella consapevolezza di questa necessità, con il Regolamento l'Assemblea intende anche stabilire che all'interno di questo quadro di regole il prestito sociale avrà necessità di essere sviluppato con forme e modalità operative che sempre di più intercettino le esigenze dei soci – da un canto – e l'evoluzione delle soluzioni che la tecnologia, in particolare informatica, mette a disposizione. È per questo che consapevolmente si sceglie in parecchi casi di rinviare ad una successiva regolamentazione integrativa la disciplina specifica delle forme di utilizzazione del prestito sociale, da svolgere comunque nel rispetto della normativa specifica, delle indicazioni del Regolamento e dei principi in esso contenuti di tutela del socio e delle somme che affida alla Cooperativa. Al Consiglio di Gestione è affidato il compito di valutare le forme e le modalità evolutive del prestito sociale, seguendo gli indirizzi che in proposito gli verranno impartiti dal Consiglio di Sorveglianza che dovrà in ogni caso esprimere preventivamente il proprio parere. Il Consiglio di Sorveglianza stabilirà anche quando ricorreranno le condizioni per sottoporre all'Assemblea ulteriori documenti, che integrino o modifichino il presente Regolamento.

unicopfirenze

1. SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

ART. 1 ► In attuazione di quanto previsto all'art. 2 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una Sezione di attività denominata Sezione di prestito sociale per la raccolta, limitata ai soli soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi (fatte salve specifiche deroghe proposte dal Consiglio di Gestione della Cooperativa, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza), di prestiti effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa. Si sottolinea che con il prestito sociale la Cooperativa non si propone di svolgere un'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e si attiene alle norme rilevanti in materia ed alle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte delle società cooperative; ciò anche con riferimento ai limiti quantitativi che la normativa impone alla raccolta.

Il presente Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2022, è stato approvato dall'Assemblea generale dei soci del 23 luglio 2021.

ART. 2 ► Per favorire lo svolgimento dell'attività della Sezione di prestito sociale, la Cooperativa può decidere l'apertura di appositi uffici presso i punti vendita, i luoghi ove comunque si svolgono attività mutualistiche e le sedi della Cooperativa stessa; l'apertura è deliberata dal Consiglio di Gestione. Per il corretto svolgimento dell'attività di raccolta del prestito sociale devono essere messi a disposizione dei soci i seguenti documenti:

a. delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 e successive modificazioni o atti che la sostituiscano come fonte normativa;

b. relative istruzioni della Banca d'Italia;
c. lo Statuto della Cooperativa;
d. il presente Regolamento;
e. il foglio informativo analitico.

ART. 3 ► Il rapporto con il socio è disciplinato da uno specifico Contratto di Prestito, che è redatto in forma scritta ed in duplice copia originale, con il quale il socio rilascia una specifica accettazione delle norme e condizioni che regolano il prestito sociale, secondo un modello uniforme approvato dal Consiglio di Gestione con parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza. Una copia originale del Contratto di Prestito e della dichiarazione devono essere consegnati al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Il Contratto di Prestito non può essere concluso se l'importo che il socio intende depositare supera il limite massimo - depositabile per socio - fissato dal Consiglio di Gestione, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi del secondo comma del successivo art. 5 ovvero qualora il socio non fornisca i propri dati identificativi completi di cui deve far fede un documento d'identità in corso di validità ed il codice fiscale.

ART. 4 ► La Cooperativa emette una scheda nominativa in-trasferibile di prestito sociale, intestata e rilasciata esclusivamente al socio prestatore, finalizzata alla registrazione dei movimenti contabili, così da offrire al socio uno strumento per il controllo del rapporto ed il relativo saldo. Non è ammessa l'emissione di più schede per socio, né l'intestazione della scheda a più persone.

Fra la stipula del contratto di prestito sociale e la sua estinzione non possono intercorrere meno di cinque giorni ed il socio non può stipulare un nuovo contratto di prestito sociale prima che siano trascorsi cinque giorni dall'estinzione del precedente.

Il Consiglio di Gestione, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, potrà utilizzare modalità o strumenti alternativi per la documentazione della titolarità e della operatività del prestito sociale anche, in forma elettronica e/o digitale secondo le opportunità offerte dalla innovazione tecnologica, ferma restando la salvaguardia della trasparenza, della chiarezza e della accessibilità dei dati da parte del socio.

In ogni caso, nell'eventualità di una non coincidenza tra quanto risulta dalla scheda nominativa e la contabilità della Cooperativa, svolti gli opportuni controlli, è comunque quest'ultima a prevalere.

ART. 5 ► La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio.

Il Consiglio di Gestione, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ha la facoltà di fissare un limite inferiore dandone comunicazione ai Soci.

Il foglio informativo analitico, di cui al punto e) del precedente art. 2, indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare.

Il Consiglio di Gestione, sempre previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito della pianificazione aziendale e nei limiti della normativa vigente, potrà indicare l'obiettivo complessivo dei finanziamenti da raccogliere tra i soci, ovviamente entro i limiti di legge.

ART. 6 ► I soci possono effettuare di persona le operazioni relative al prestito, durante l'orario di apertura di tutti gli uffici della Sezione di prestito sociale e con le modalità stabilite dalla Cooperativa, dietro presentazione della scheda nominativa di prestito sociale o di uno strumento equipollente individuato secondo quanto prevede il precedente art. 4, unitamente a un documento d'identità in corso di validità. I versamenti e i prelievi danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio. Tali operazioni devono essere annotate esclusivamente dal personale autorizzato. È vietato a chiunque altro di apporvi annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che sono nulle ad ogni effetto.

Il Consiglio di Gestione della Cooperativa, sentito il parere

favorevole del Consiglio di Sorveglianza, può prevedere modalità di effettuazione delle operazioni anche mediante modalità elettroniche o digitali o che ne consentano l'effettuazione online, che garantiscano comunque la sicurezza e la riconducibilità al socio delle operazioni stesse e consentano il rispetto dei limiti e le modalità imposti dalla legge per lo svolgimento del prestito sociale. Queste eventuali modalità alternative saranno disciplinate da specifici regolamenti ed eventualmente Addendum al Contratto di Prestito.

ART. 7 ► La Cooperativa predispone le misure idonee per tutelare la massima riservatezza e sicurezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione di prestito sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione.

ART. 8 ► La scheda nominativa o strumento equipollente, può essere presentato ogni anno presso l'Ufficio della Sezione di prestito sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Sezione.

ART. 9 ► Sarà cura del socio la conservazione e la custodia della scheda nominativa di prestito sociale, o degli altri supporti che siano eventualmente rilasciati al socio per la fruizione, la documentazione e l'accesso al servizio, così come la sicurezza di eventuali password che gli vengano rilasciate. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o violazione, l'intestatario deve farne denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza e deve darne immediata comunicazione alla Cooperativa. In questi casi la Cooperativa provvederà immediatamente a bloccare il rapporto di prestito, rifiutando qualsiasi operazione ulteriore e ritirando la scheda nominativa qualora venga presentata. Trascorsi dieci giorni senza che sia stata rintracciata la scheda e senza che sia intervenuta opposizione al rimborso, la Cooperativa consegna al socio prestatore una nuova scheda o nuovi supporti. Al momento della consegna il socio prestatore rilascia alla Cooperativa una dichiarazione scritta in cui conferma che la scheda smarrita, sottratta o distrutta non ha più alcun valore e che la Cooperativa è libera da qualsiasi responsabilità causata dall'eventuale circolazione e dall'uso improprio della scheda sostituita.

ART. 10 ► Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, per recesso, esclusione o morte del socio prestatore, il Contratto di Prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre gli interessi convenzionali dal giorno della cessazione del rapporto sociale.

Le somme eventualmente a credito, restano a disposizione del receduto, dell'escluso e/o degli eredi del socio defunto sino a quando ne facciano domanda, documentando la loro legittimazione, ovviamente nei limiti della prescrizione del diritto. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso.

Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

ART. 11 ► Il socio prestatore, con la stipulazione del Contratto di Prestito riconosce alla Cooperativa il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra i debiti che il socio prestatore ha verso la Cooperativa, da qualunque titolo o causa derivino, ed il credito derivante dal prestito sociale.

2. OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO DI PRESTITO SOCIALE

ART. 12 ► Le operazioni di versamento e prelievo si effettuano su richiesta del socio titolare con la presentazione, presso l'Ufficio competente, della scheda nominativa di prestito sociale, unitamente a un documento d'identità in corso di validità della persona che effettua l'operazione. Quanto ai prelievi, devono essere osservati i tempi minimi di preavviso previsti dalla Normativa. I versamenti possono essere effettuati in contanti nel rispetto dei limiti di legge e con assegni, che sono accettati

salvo buon fine degli stessi e pertanto le somme relative saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto da parte della Cooperativa, oppure mediante bonifico che il socio effettuerà su appositi conti e con specifiche causali che la Cooperativa gli indicherà.

Le modalità di versamento a mezzo bonifico e/o sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, anche in forma dematerializzata ovvero attraverso dispositivi informatici o telematici, saranno previsti dai relativi regolamenti proposti dal Consiglio di Gestione della Cooperativa, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, e contenuti negli Addendum ai Contratti di Prestito.

ART. 13 > Per i prestiti non soggetti a vincoli temporali il socio può richiedere rimborsi parziali o totali, con un preavviso di almeno due giorni, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Gestione della Cooperativa, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, e rese note ai soci anche secondo le modalità previste nel successivo art. 23. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti nei limiti di legge, con assegni, ovvero con modalità equipollenti – come i bonifici – che saranno previste dai relativi regolamenti proposti dal Consiglio di Gestione della Cooperativa, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, e contenuti negli Addendum ai Contratti di Prestito; può, inoltre, stabilire anche forme e strumenti diversi di versamento/prelievamento verso/dal prestito sociale nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 14 > Ferma restando la non trasferibilità della scheda nominativa di prestito sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare una persona anche non socia ad effettuare operazioni di versamento e prelievamento in sua vece e conto. Il socio deve formalizzare il conferimento di tale delega utilizzando un apposito modulo predisposto dalla Cooperativa.

Il conferimento di delega non sarà accettato dalla Cooperativa se, contestualmente, non saranno forniti i dati identificativi completi del delegato. Il delegato per effettuare operazioni per conto del socio dovrà preventivamente sottoscrivere un apposito modulo di accettazione della delega, oltre a fornire un documento d'identità in corso di validità. In nessun caso il delegato può cumulare più di tre deleghe, fatte salve quelle attive alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Al delegato è vietato effettuare qualsiasi operazione sul prestito diversa dal prelievo o dal versamento con particolare riferimento all'estinzione del rapporto.

Il socio o il suo delegato rilasceranno quietanza di ciascuna operazione. La delega perde efficacia con la morte del socio prestatore: è onere degli eredi comunicare tempestivamente l'avvenuto decesso del socio, rimanendo inteso ed accettato che fino a tale comunicazione le operazioni eventualmente svolte dal delegato saranno comunque validamente imputate al socio, essendo sollevata la Cooperativa da ogni onere di verifica in proposito. Il socio dovrà comunicare per iscritto alla Cooperativa ogni eventuale modifica o revoca della delega, nella consapevolezza che sino a quando non sia pervenuta alla Cooperativa, essa rimarrà operante e le operazioni svolte dal delegato rientreranno nella sua sfera giuridica, senza che la Cooperativa debba svolgere alcuna attività di verifica. Parimenti, il delegato dovrà far pervenire alla Cooperativa la rinuncia alla delega, formulata per iscritto.

3. PRESTITO VINCOLATO

ART. 15 > Il Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, può prevedere che al prestito siano apposti vincoli temporali, prima dei quali cioè non può esserne domandato il rimborso da parte del socio, stabilendone le relative condi-

zioni, ivi compresa la remunerazione e l'ammontare minimo. Le tipologie e durate di vincolo possono essere differenziate. Il socio può sottoporre al vincolo temporale anche solo una parte delle somme versate alla Cooperativa a titolo di prestito, fermo rimanendo che complessivamente la somma oggetto del prestito non potrà eccedere i limiti di legge o quelli, inferiori, stabiliti dal Consiglio di Gestione, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza.

La regolamentazione del prestito vincolato prevedrà anche le condizioni e le modalità per l'eventuale facoltà di recesso anticipato da parte del socio. In caso di recesso per variazione negativa del tasso di remunerazione stabilita unilateralmente dalla Cooperativa, il recesso non comporterà oneri o penalità; in tal caso la somma vincolata verrà rimborsata per il totale più gli interessi maturati al netto delle ritenute di legge. Alla scadenza del vincolo temporale, ove il socio non faccia richiesta di restituzione o di rinnovo del vincolo sulla somma capitale, essa rimarrà disponibile per il socio e su di essa matureranno gli interessi previsti per i prestiti non vincolati. Tale modalità sarà prevista dai relativi regolamenti proposti dal Consiglio di Gestione della Cooperativa, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, e contenuti negli Addendum ai Contratti di Prestito.

In caso di morte del socio prima della scadenza del vincolo, agli eredi verrà rimborsata la somma vincolata e gli interessi relativi al prestito vincolato, maturati fino alla data del decesso al netto delle ritenute di legge.

ART. 16 > Il Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di Sorveglianza, stabilisce il tasso di remunerazione.

Alla scadenza del vincolo temporale gli interessi maturati, al netto delle ritenute di legge, saranno disponibili per il rimborso. Alla fine di ogni anno solare al socio prestatore viene inviata una nota informativa anche in formato elettronico; alla scadenza del prestito vincolato viene consegnato un estratto conto con il conteggio degli interessi.

4. INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

ART. 17 > Sul prestito vengono corrisposti interessi ad un tasso che viene stabilito dal Consiglio di Gestione della Cooperativa, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.

Il tasso degli interessi verrà stabilito in maniera diversificata per diverse tipologie di prestito, come ad esempio per il prestito vincolato in relazione alla durata ed all'intensità del vincolo; è fatto comunque divieto di remunerazione differenziata per importi.

Il tasso di interesse, la decorrenza, la modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono comunicate nel foglio informativo analitico a disposizione dei soci nei locali in cui si svolgono le operazioni del prestito.

La Cooperativa si riserva la facoltà di variare anche in senso sfavorevole al socio il tasso degli interessi o ogni altra condizione: in tal caso, provvede a darne comunicazione ai soci presso l'ultimo domicilio da essi reso noto oppure attraverso altri mezzi anche telematici e/o digitali, così come previsto nel successivo art. 23.

Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ciascun socio ha facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica relativi alle operazioni ed ai servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio di Gestione, sentito il Consiglio di Sorveglianza, e comunicati ai soci prestatori mediante i fogli informativi analitici. Non è addebitata alcuna spesa per la tenuta della scheda di prestito. Per il caso di morte del socio, agli interessi si applica quanto previsto all'art. 10 co.1 che precede.

ART. 18 > Gli interessi sui versamenti sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievamento.

Gli interessi sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e il loro importo viene accreditato, al netto della ritenuta fiscale, il 1° gennaio successivo, salvo quanto disposto dagli art. 16 e 17. Se per effetto dell'accredito degli interessi il prestito supera il limite massimo depositabile consentito per ciascun socio, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene al più presto restituita al socio. Nel caso di estinzione del prestito nel corso dell'anno, gli interessi vengono riconosciuti fino al giorno precedente l'estinzione e liquidati il giorno stesso dell'interruzione del rapporto.

ART. 19 > I prestiti senza movimenti per un intero anno civile e con saldi non superiori a € 50,00 sono infruttiferi e rimangono a disposizione dei soci in tale misura.

ART. 20 > Ogni condizione economica, modalità operativa e di accesso relativa alle operazioni connesse al prestito sociale nonché ai servizi, anche accessori, offerti ai soci anche in forma informatica, telematica ed elettronica ovvero attraverso la rete web è stabilita dal Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, e comunicata nel foglio informativo analitico. La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse e altre condizioni che saranno comunicate all'ultimo domicilio del socio e/o con altri mezzi anche telematici e/o digitali che il Consiglio di Gestione, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, ritenesse idonei, in conformità con quanto disposto dalla Normativa vigente.

ART. 21 > Tenuto conto del limite dell'importo complessivo dei prestiti stabilito dalla Normativa vigente, il Consiglio di Gestione della Cooperativa, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e comunicate ai soci prestatori.

ART. 22 > Al termine del contratto e comunque una volta l'anno, è fornita al socio una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, contenente il dettaglio delle operazioni effettuate. Il socio può richiedere che la comunicazione annuale gli venga fornita su supporto elettronico nell'area riservata del sito Internet della Cooperativa, secondo quanto previsto dai relativi regolamenti proposti dal Consiglio di Gestione della Cooperativa, sentito il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, e contenuti negli Addendum ai Contratti di Prestito. In mancanza di opposizione scritta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla sua pubblicazione nell'area riservata di cui sopra, le operazioni e i dati in essa contenuti si intendono approvati.

5. COMUNICAZIONI AI SOCI PRESTATORI

ART. 23 > Il Consiglio di Gestione può stabilire le modalità, i mezzi tecnici e le iniziative di comunicazione indirizzate ai soci prestatori, sia di tipo preventivo – per dare informazione sulle condizioni del rapporto di prestito e sui diritti del socio prestatore – sia per conservare l'attività svolta nella specifica Sezione di attività e in generale i risultati economici e finanziari della Cooperativa, per consentire agli stessi soci prestatori di avere un rapporto consapevole ed informato con la Cooperativa.

Il Consiglio di Sorveglianza deve esprimersi preventivamente sulla comunicazione ai soci proposta dal Consiglio di Gestione ed ha la prerogativa di sollecitare iniziative, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo su questa importante attività di relazione con i soci.